



DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE

*Approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come
successivamente modificata e integrata.*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1	Oggetto e allegati 5
Articolo 2	Definizioni..... 5
Articolo 3	Principi generali e modifiche della Disciplina..... 10
Articolo 4	Disposizioni tecniche di funzionamento 11
Articolo 5	Unità di misura e arrotondamenti 11
Articolo 6	Accesso al sistema informatico del GME 11
Articolo 7	Corrispettivi per i servizi erogati dal GME 11
Articolo 8	Contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell'inadempimento 12
Articolo 9	Informazioni di mercato 12
Articolo 10	Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 12
Articolo 11	Sicurezza di accesso..... 13
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO	14
Articolo 12	Requisiti di ammissione al mercato..... 14
Articolo 13	Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione..... 14
Articolo 14	Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato 15
Articolo 15	Procedura di ammissione 15
Articolo 16	Ammissione al mercato di Snam Rete Gas e Stogit..... 16
Articolo 17	Elenco degli operatori ammessi al mercato..... 16
Articolo 18	Dati e informazioni per la partecipazione al mercato 17
Articolo 19	18
Richiesta di informazioni.....	18
Articolo 20	Obblighi di comunicazione 18
Articolo 21	Esclusione su richiesta dal mercato..... 18
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.....	20
Articolo 22	Oggetto del mercato 20
Articolo 23	Sessioni di mercato 20
Articolo 24	Definitività delle contrattazioni 22
Articolo 25	Dati e informazioni relativi alla partecipazione al MGAS 22
Articolo 26	Registrazione della posizione netta MGAS e della posizione MPL al PSV 23
Articolo 27	Market Making..... 24
CAPO I MERCATO A PRONTI DEL GAS (MP-GAS)	25
Articolo 28	Oggetto del MP-GAS e tipologie di contratti negoziabili 25
SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS)	25
Articolo 29	Oggetto del MGP-GAS 25
Articolo 30	Presentazione delle offerte 25
Articolo 31	Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte..... 26
Articolo 32	Negoziatura continua del MGP-GAS 27
Articolo 33	Comunicazione degli esiti del MGP-GAS..... 28
SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS)	28
Articolo 34	Oggetto del MI-GAS 28
Articolo 35	Presentazione delle offerte 28
Articolo 36	Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte..... 29
Articolo 37	Negoziatura continua del MI-GAS 30
Articolo 38	Comunicazione degli esiti del MI-GAS 31
SEZIONE III MERCATO DEI PRODOTTI LOCALI (MPL).....	31
Articolo 39	Oggetto del MPL..... 31
Articolo 40	Presentazione delle offerte degli operatori..... 31
Articolo 41	Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas 32
Articolo 42	Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 33
Articolo 43	Verifica di congruità delle offerte..... 33
Articolo 44	Verifiche finanziarie 34
Articolo 45	Esito della sessione..... 34
Articolo 46	Comunicazione degli esiti 35
SEZIONE III MERCATO ORGANIZZATO PER LA NEGOZIAZIONE DI GAS IN STOCCAGGIO (MGS)	36
Articolo 47	Oggetto del MGS..... 36
Articolo 48	Presentazione delle offerte degli operatori..... 36
Articolo 49	Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas 37
Articolo 50	Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 38
Articolo 51	Verifica di congruità delle offerte..... 38

Articolo 52	Limiti massimi di quantità negoziabili	39
Articolo 53	Esito della sessione.....	40
Articolo 54	Comunicazione degli esiti.....	41
CAPO II MERCATO DEL GAS A TERMINE (MT-GAS).....		43
Articolo 55	Oggetto del MT-GAS.....	43
Articolo 56	Presentazione delle offerte	43
Articolo 57	Book di negoziazione e quantità minima negoziabile	44
Articolo 58	Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte.....	44
Articolo 59	Negoziazione continua	45
Articolo 60	Meccanismo della cascata.....	46
Articolo 61	Comunicazione degli esiti del MT-GAS.....	46
CAPO III CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS		46
Articolo 62	Condizioni di emergenza	47
Articolo 63	Sospensione del MGAS.....	48
TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE		49
CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....		49
Articolo 64	Liquidazione delle offerte accettate.....	49
CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE		49
Articolo 65	Periodo di fatturazione.....	49
Articolo 66	Fatturazione	49
Articolo 67	Contenuto delle fatture	50
Articolo 68	Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME.....	51
TITOLO V SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO		52
CAPO I SISTEMA DI GARANZIA.....		52
Articolo 69	Servizio di tesoreria	52
Articolo 70	Garanzie finanziarie degli operatori	52
Articolo 71	Ammontare della garanzia	54
Articolo 72	Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità	56
CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI		57
Articolo 73	Compensazione dei pagamenti.....	57
Articolo 74	Pagamenti degli operatori a favore del GME.....	58
Articolo 75	Pagamento dei corrispettivi.....	58
Articolo 76	Pagamenti del GME a favore degli operatori.....	59
CAPO III INADEMPIMENTO		59
Articolo 77	Presupposti dell'inadempimento dell'operatore	59
Articolo 78	Gestione dell'inadempimento	60
Articolo 79	Sospensione dell'operatore	61
Articolo 80	Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente	61
Articolo 81	Chiusura delle posizioni dell'operatore.....	61
Articolo 82	Interessi di mora e penali.....	62
TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE		64
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI		64
Articolo 83	Violazioni della Disciplina e delle DTF	64
Articolo 84	Misure Disciplinari	64
Articolo 85	Gradualità delle misure disciplinari	65
Articolo 86	Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo.....	66
Articolo 87	Pubblicità delle misure disciplinari	67
Articolo 88	Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle misure disciplinari	67
CAPO II CONTESTAZIONI.....		67
Articolo 89	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte, dell'esito dei mercati e delle operazioni di liquidazione	68
Articolo 90	Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte	68
Articolo 91	Contestazione dell'esito dei mercati.....	68
Articolo 92	Contestazione delle operazioni di liquidazione.....	68
Articolo 93	Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement	69
Articolo 94	Verifica delle contestazioni	69

CAPO III CONTROVERSIE	70
<i>Articolo 95 Collegio arbitrale.....</i>	<i>70</i>
<i>Articolo 96 Risoluzione delle controversie</i>	<i>70</i>
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	72
CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	72
<i>Articolo 97 Disposizioni in materia di garanzie.....</i>	<i>72</i>
CAPO II DISPOSIZIONI FINALI	74
<i>Articolo 98 Funzionamento del sistema informatico.....</i>	<i>74</i>

ALLEGATI

Allegato A – Modello di domanda di ammissione al mercato

Allegato B – Contratto di adesione al mercato

Allegato C – Modello di fideiussione integrata senza scadenza

Allegato D – Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato C

Allegato E – Modello di fideiussione integrata con scadenza

Allegato F – Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato E

Allegato G – Determinazione degli esiti del MPL e del MGS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 La presente Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito denominata: Disciplina) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato del gas adottate ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 312/2016/R/GAS e 612/2018/R/GAS dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Nella Disciplina:
- a) per Autorità o ARERA si intende l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
 - c) per CSEA si intende la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - d) per codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca l'impresa di stoccaggio rispetto alla quale un utente abilitato MGS può presentare offerte sul MGS;
 - e) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
 - f) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta rispetto al quale l'utente abilitato MPL ha titolo a riferire offerte;
 - g) per codice di identificazione della sessione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una sessione del MGAS;
 - h) per codice di rete si intendono le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del gas naturale predisposte da Snam Rete Gas ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n.164/00 ed approvate dall'Autorità con Deliberazione del 4 luglio 2003, n°75, come successivamente modificata ed integrata;
 - i) per codice PSV si intende il codice assegnato dalla società Snam Rete Gas all'operatore per l'accesso al Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV;

- j) per Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV si intendono le condizioni approvate dall'Autorità con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;
- k) per contratti a pronti si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul MP-GAS, individuati nella presente Disciplina;
- l) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul MT-GAS, indicati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento;
- m) per D.Lgs. n. 164/00 si intende il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144", e successive modifiche ed integrazioni;
- n) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- o) per D.Lgs. n. 93/11 si intende il decreto legislativo 1° luglio 2011, n. 93, di "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", pubblicato nel S.O. n. 157/L della Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011;
- p) per Decreto 9 agosto 2013, si intende il decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 agosto 2013, recante determinazione della data di avvio del MT-GAS, a decorrere dalla quale la presente Disciplina sostituisce integralmente il Regolamento del mercato del gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre 2010 e ss.mm.ii.;
- q) per Deliberazione 312/2016/R/GAS si intende la deliberazione dell'Autorità del 16 giugno 2016 recante "Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (UE) 312/2014" che recepisce e integra le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 312/2014;
- r) per Deliberazione 612/2018/R/GAS si intende la deliberazione dell'Autorità del 27 novembre 2018 recante "Disposizioni in materia di prezzo di sbilanciamento di cui al comma 5.4 del Testo Integrato del Bilanciamento (TIB)", la quale prevede, *inter alia*, la partecipazione di Stogit al MGAS;
- s) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
- t) per Fondo di garanzia si intende il fondo istituito presso CSEA, di cui al Parere 4/2013/I/GAS dell'ARERA e alla Deliberazione 365/2013/R/gas e alla Deliberazione 502/2016/R/GAS come successivamente modificato dall'Autorità con apposito provvedimento;
- u) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- v) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, nonché la gestione economica del mercato del gas, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

- w) per impresa di stoccaggio si intende l'impresa che eroga il servizio di stoccaggio e mette a disposizione degli utenti del servizio capacità di stoccaggio;
- x) per Legge n. 99/09 si intende la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176, S.O. del 31 luglio 2009;
- y) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- z) per *market making* si intende l'attività volta a migliorare la liquidità del mercato che l'operatore si impegna a svolgere ai sensi di quanto previsto nella presente Disciplina;
- aa) per mercato si intende il mercato del gas organizzato e gestito dal GME (MGAS) articolato in mercato del gas a pronti (MPGAS) e mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS);
- bb) per mercato del gas a pronti (MPGAS) si intende l'insieme del mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS), del mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS), del mercato dei prodotti *locational* (MPL) e del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS) nell'ambito del quale sono negoziati i contratti a pronti;
- cc) per mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS) si intende il mercato nell'ambito del quale sono negoziati i contratti a termine;
- dd) per mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas per il periodo rilevante, la cui consegna avviene nel giorno-gas successivo a quello in cui termina l'ultima sessione del MGP-GAS;
- ee) per mercato dei prodotti *locational* (MPL) si intende il mercato nel quale si svolgono le sessioni di cui all'articolo 6 del TIB, attivate su richiesta del responsabile del bilanciamento e dedicate alla negoziazione di offerte di acquisto e vendita relative allo stesso giorno gas di svolgimento della sessione o al giorno gas immediatamente successivo;
- ff) per mercato elettrico (ME) si intende l'insieme costituito dal mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), dal mercato del giorno prima dell'energia (MGP), dal mercato infragiornaliero dell'energia (MI), dal mercato del servizio di dispacciamento (MSD), dal mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) e dalla Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX;
- gg) per mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di gas relative al periodo rilevante corrispondente a quello in cui termina la sessione dello stesso MI-GAS;
- hh) per mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS) si intende il mercato nel quale si svolge la negoziazione di offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio di cui all'articolo 7 del TIB;
- ii) per mercati in *netting* si intende l'insieme costituito dai mercati in *netting* del ME e dai mercati in *netting* del MGAS, considerati in maniera unitaria ai fini, della verifica di congruità per la capienza delle garanzie, della

- compensazione e regolazione dei relativi pagamenti, nonché dell'inadempimento;
- jj) per mercati in *netting* del ME si intendono il MGP e il MI;
 - kk) per mercati in *netting* del MGAS si intendono i mercati componenti il MPGAS;
 - ll) per negoziazione ad asta si intende la modalità di contrattazione che prevede l'inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro ed ad un unico prezzo;
 - mm) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico sul book di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita in modo continuo durante le sessioni di contrattazione in cui le offerte sono inserite;
 - nn) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della Disciplina;
 - oo) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;
 - pp) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore sul MPL ovvero sul MGS per lo stesso periodo rilevante e riferite alla stessa tipologia di offerta ovvero in acquisto o in vendita, nonché, qualora presentate nel MPL, riferite ad uno stesso punto di offerta;
 - qq) per offerta semplice si intende un'offerta presentata sul MPL ovvero sul MGS che specifica una quantità di gas offerta in acquisto o in vendita ed un corrispondente prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante e, qualora presentata nel MPL, riferita ad un punto di offerta;
 - rr) per offerta valida si intende l'offerta presentata in conformità alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
 - ss) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sul mercato;
 - tt) per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - uu) per operatore del mercato elettrico si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico, organizzato e gestito dal GME;
 - vv) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.;
 - ww) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo di gas oggetto dei contratti a pronti e a termine;
 - xx) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei contratti a pronti e a termine;
 - yy) per periodo rilevante si intende il giorno-gas ovvero il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo;
 - zz) per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 22/04 e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam Rete Gas;

- aaa) per posizione netta MGAS si intende la posizione netta in consegna ottenuta come somma algebrica, calcolata con riferimento a ciascun periodo rilevante, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto e vendita conclusi dall'operatore sul MGP-GAS, sul MI-GAS e sul MT-GAS;
- bbb) per posizione contrattuale si intende la somma algebrica, calcolata per ciascuna tipologia di contratto, delle quantità di gas oggetto dei contratti di acquisto e vendita conclusi dall'operatore sul MGP-GAS, sul MI-GAS e sul MT-GAS;
- ccc) per posizione MPL, si intende la posizione in consegna, riferita a ciascun punto di offerta, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto o vendita conclusi da un utente abilitato MPL sul MPL;
- ddd) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruità sul MGAS;
- eee) per prezzo di remunerazione si intende il prezzo di remunerazione di cui all'Articolo 45 ed all'Articolo 53 della presente Disciplina;
- fff) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni concluse durante una sessione del MGP-GAS, del MI-GAS, del MGS e MT-GAS di cui rispettivamente all'Articolo 32, all'Articolo 37, all'Articolo 54 e all'Articolo 59 della presente Disciplina;
- ggg) per punto di offerta si intende il punto di entrata e/o uscita della rete di trasporto al quale è riferita la quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini delle negoziazioni nell'ambito del MPL;
- hhh) per responsabile del bilanciamento si intende la società Snam Rete Gas;
- iii) per seduta si intende, per i mercati MPL e MGS, il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché possano essere considerate valide;
- jjj) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito;
- kkk) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti del MGAS;
- lll) per Snam Rete Gas si intende Snam Rete Gas S.p.A., la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e dispacciamento di gas;
- mmm) per Stogit si intende Stogit S.p.A., l'impresa maggiore di stoccaggio costituita in data 31 ottobre 2001;
- nnn) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
- ooo) per Testo integrato della disciplina del mercato elettrico si intende la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- ppp) per TIB si intende il "Testo Integrato del Bilanciamento", come successivamente modificato ed integrato, allegato alla Deliberazione 312/2016/R/GAS di cui forma parte integrante e sostanziale;
- qqq) per utente abilitato MGS si intende l'operatore comunicato da ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta abilitato;

rrr) per utente abilitato MPL si intende l'operatore comunicato da Snam Rete Gas abilitato a presentare offerte riferite ai punti di offerta nella propria disponibilità.

2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche della Disciplina**

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del MGAS.
- 3.2 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nella presente Disciplina ovvero nel contratto di adesione di cui all'Articolo 13, comma 13.1, lettera b), il GME può segnalare in qualsiasi momento alle autorità competenti comportamenti tali da incidere, sia pure indirettamente, sul regolare funzionamento del mercato.
- 3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5 Il GME predispose le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.
- 3.6 La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento della Disciplina alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento

- 4.1 Le norme attuative e procedurali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1 Ai fini del mercato, il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.
- 5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.
- 5.3 Nei casi di accettazione delle offerte secondo il criterio *pro quota* di cui al successivo Articolo 53, comma 53.5, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5.2 risulti la formazione di resti, tali resti vengono attribuiti all'offerta avente maggiore priorità temporale.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori del MGAS, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per i MWh negoziati.

- 7.2 Qualora l'operatore del MGAS sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
- 7.3 La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1, è definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8
Contributo alle risorse da utilizzare nella gestione dell'inadempimento
[Abrogato]

Articolo 9
Informazioni di mercato

- 9.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.
- 9.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, nonché dalle disposizioni di cui al successivo Articolo 23, comma 23.3, il GME pubblica:
- a) per i mercati MGP-GAS e MI-GAS, i dati relativi alle offerte una volta decorsi tre mesi dall'ultimo giorno in cui è possibile negoziare il giorno gas a cui le offerte si riferiscono;
 - b) per il mercato MPL, i dati relativi alle offerte una volta decorsi tre mesi dal giorno di svolgimento della sessione a cui le offerte sono riferite;
 - c) per il mercato MGS, i dati relativi alle offerte una volta decorsi sette giorni dal giorno di svolgimento della sessione a cui le offerte sono riferite;
 - d) i dati delle transazioni concluse sul MT-GAS in forma anonima, decorsi tre mesi dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le offerte si riferiscono.
- 9.3 Il GME pubblica sul sito *internet* e sul sistema informatico del mercato, le informazioni funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento di cui alla Deliberazione 312/2016/R/GAS.
- 9.4 Il GME trasmette a Snam Rete Gas e alle imprese di stoccaggio le informazioni necessarie per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 10
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 10.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 10.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 10.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 11 **Sicurezza di accesso**

- 11.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 11.2 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 12 Requisiti di ammissione al mercato

- 12.1 Possono richiedere l'ammissione al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 12.2 Non possono partecipare al mercato:
- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 *ter* del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal mercato nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 21;
 - c) coloro che siano stati esclusi dal MGAS nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sul MGAS.
- 12.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 12.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 12.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 12.2 e 12.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 13 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

- 13.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una “Domanda di ammissione al mercato”, redatta secondo l’apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato A) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 14;
 - b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto secondo l’apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato B).

Articolo 14

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

- 14.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l’ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 12, comma 12.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, comma 12.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 14.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 14.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l’indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell’attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 15

Procedura di ammissione

- 15.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l’ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest’ultimo caso il GME fornisce

adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità definite nelle DTF.

- 15.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 12, comma 12.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 15.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 15.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 15.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 16 **Ammissione al mercato di Snam Rete Gas e Stogit**

- 16.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 15, la qualifica di operatore è attribuita di diritto a Snam Rete Gas e a Stogit.
- 16.2 Con apposita convenzione tra Snam Rete Gas ed il GME, nonché tra Stogit e il GME, possono essere previste specifiche modalità di gestione dei flussi informativi funzionali al sistema di bilanciamento, nonché specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al MGAS di Snam Rete Gas e Stogit, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 70, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 17 **Elenco degli operatori ammessi al mercato**

- 17.1 Gli operatori ammessi al mercato, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 15 e Articolo 16, sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 17.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
 - a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, numeri di telefacsimile, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;

- c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) ove presente, il codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio rispetto al quale l'operatore ha titolo a riferire offerte;
 - e) codice PSV;
 - f) ove presente, il codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte;
 - g) coordinate bancarie dell'operatore;
 - h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
 - i) regime fiscale dell'operatore.
- 17.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) luogo di residenza, ovvero sede legale.
- 17.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 18 ***Dati e informazioni per la partecipazione al mercato***

- 18.1 Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera g), secondo le modalità indicate nelle DTF, nonché dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera i).
- 18.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere d), e) ed f) avviene a seguito delle comunicazioni di cui al successivo Articolo 25.
- 18.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 70, commi 70.4, 70.12 e 70.15, e Articolo 71, commi 71.5, 71.9 e 71.10.
- 18.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera i), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 18.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera g), l'operatore allega, ai fini della presentazione di offerte sul mercato, una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano

attivato lo strumento del SEPA *Direct Debit Business to Business*, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.

- 18.6 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 18.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. La modifica richiesta produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 19 **Richiesta di informazioni**

- 19.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 19.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 20 **Obblighi di comunicazione**

- 20.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere b), g) h) e i), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
- 20.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 20.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 21 **Esclusione su richiesta dal mercato**

- 21.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

- 21.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 21.3, l'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.
- 21.3 Alla data individuata ai sensi del precedente comma 21.2, il GME procede a determinare le posizioni nette in consegna dell'operatore, ottenute dalla somma algebrica delle transazioni concluse sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS fino a tale data. Qualora l'operatore presenti posizioni nette MGAS, la data di esclusione non sarà quella individuata ai sensi del precedente comma 21.2, ma decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.
- 21.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MGAS.
- 21.5 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 22 Oggetto del mercato

- 22.1 Il mercato del gas (MGAS) si articola in:
- a) Mercato del gas a pronti (MP-GAS);
 - b) Mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MT-GAS).
- 22.2 Il mercato del gas a pronti (MP-GAS) si articola in:
- a) Mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS);
 - b) Mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS);
 - c) Mercato dei prodotti locational (MPL);
 - d) Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS).
- 22.3 Sul MGAS, ad eccezione del MGS, gli operatori negoziano contratti di acquisto e vendita, aventi ad oggetto quantitativi di gas, che verranno registrati nel sistema PSV dal GME, per conto degli stessi operatori, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 26.
- 22.4 Nei contratti di acquisto e vendita di gas stipulati sul MGAS, il GME è controparte degli operatori.
- 22.5 Il GME può imporre, a uno o più operatori, limiti alla presentazione di offerte sul MGAS, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
- 22.6 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 22.1 è pari al giorno-gas, ovvero al periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo.
- 22.7 Il GME, in qualità di operatore qualificato del PSV registra nell'ambito di tale sistema la propria posizione netta in consegna corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MGAS, ad eccezione del MGS, secondo le modalità definite nel successivo Articolo 26.

Articolo 23 Sessioni di mercato

- 23.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.

- 23.2 Le negoziazioni sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.
- 23.3 Le singole transazioni concluse nei mercati a negoziazione continua possono essere rese note in forma anonima agli operatori del MGAS, nell'ambito del sistema informatico del mercato, con l'indicazione della quantità scambiata e del relativo prezzo.
- 23.4 Le sessioni del MPL si svolgono su richiesta di Snam Rete Gas. A tal fine, Snam Rete Gas comunica al GME, secondo le modalità definite in apposita convenzione, con almeno due ore di anticipo, fatti salvi i casi di particolare urgenza, le seguenti informazioni:
- a) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - b) il punto o i punti di offerta ai quali l'offerta è riferita;
 - c) il momento del giorno gas a decorrere dal quale si richiede la modifica dei flussi;
 - d) i termini di svolgimento della sessione per la selezione delle offerte;
 - e) le motivazioni per le quali si richiede l'attivazione della sessione di cui all'Articolo 2, comma 2.3, lettera e) del TIB ovvero se l'approvvigionamento è necessario per la gestione di esigenze fisiche localizzate all'interno della zona di bilanciamento oppure per la gestione in sicurezza di eventuali scostamenti previsti tra immissioni e prelievi complessivi della rete.
- 23.5 Il GME, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 23.4, sospende le negoziazioni sul MGP-GAS, MI-GAS, MT-GAS e MGS.
- 23.6 Il GME, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 23.4, ne dà notizia agli operatori mediante pubblicazione del relativo contenuto sul sistema informatico del mercato.
- 23.7 Gli orari di apertura e di chiusura delle sedute e quelli di svolgimento delle sessioni del MPL sono indicati dal GME sul sistema informatico del mercato unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 23.6, nel rispetto di quanto previsto dalle DTF.
- 23.8 Nel corso del medesimo giorno possono svolgersi più sessioni del MPL. Tali sessioni possono essere riferite allo stesso giorno gas di svolgimento oppure al giorno gas immediatamente successivo a quello di chiusura della sessione.
- 23.9 L'orario di apertura e di chiusura della seduta e quello di svolgimento della sessione del MGS sono stabiliti nelle DTF.
- 23.10 La sessione del MGS si svolge con cadenza giornaliera ed è riferita al giorno-gas immediatamente precedente a quello di chiusura della sessione.
- 23.11 Le negoziazioni sul MPL e MGS si svolgono secondo le modalità della negoziazione ad asta.

Articolo 24
Definitività delle contrattazioni

- 24.1 Le contrattazioni di gas concluse sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita, verificate valide e congrue, risultano abbinare nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 32, Articolo 37 e Articolo 59.
- 24.2 Le contrattazioni di gas concluse su MPL e MGS sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 45 e Articolo 53, oltre che registrate ovvero confermate ai sensi dei rispettivi Articolo 46 e Articolo 54.

Articolo 25
Dati e informazioni relativi alla partecipazione al MGAS

- 25.1 Ai fini della presentazione di offerte sul MGAS, gli operatori devono essere abilitati al PSV.
- 25.2 Ai fini dello svolgimento delle sessioni del MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, il GME acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati dal GME e Snam Rete Gas in apposita convenzione, l'elenco aggiornato degli operatori abilitati al PSV, con l'indicazione, per ciascun operatore, di almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici;
 - b) il codice PSV.
- 25.3 Ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del MPL, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita convenzione, il prezzo di sbilanciamento stimato di cui al successivo Articolo 44, i punti di offerta rispetto ai quali Snam Rete Gas può richiedere l'attivazione di una sessione del MPL per l'acquisto o la vendita di quantitativi di gas, ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.4, lettera b), l'elenco aggiornato degli utenti abilitati MPL, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici;
 - b) il codice PSV;
 - c) il codice di identificazione dei punti di offerta relativamente ai quali l'utente ha titolo a riferire offerte;
 - d) il controvalore dell'esposizione massima di cui al successivo Articolo 44.
- 25.4 Ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del MGS, il GME acquisisce quotidianamente da ciascuna impresa di stoccaggio, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e ciascuna impresa di stoccaggio in apposite convenzioni, l'elenco aggiornato degli utenti abilitati MGS, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici;
 - b) il codice PSV;
 - c) il codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio;
 - d) i limiti massimi di cui al successivo Articolo 52.
- 25.5 Le informazioni di cui ai precedenti commi 25.2, 25.3 e 25.4 producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

Articolo 26
Registrazione della posizione netta MGAS e della posizione MPL al PSV

- 26.1 Il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta MGAS relativa al giorno gas oggetto di ciascun contratto giornaliero negoziato su MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, secondo i termini definiti in DTF.
- 26.2 Per ciascun periodo rilevante, la posizione netta MGAS è data dalla somma algebrica delle transazioni, in acquisto e in vendita, concluse da ciascun operatore relative al giorno gas in consegna.
- 26.3 Ai fini del calcolo della posizione netta MGAS, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.
- 26.4 La posizione netta MGAS e la posizione MPL vengono registrate sul sistema PSV dal GME secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF. Per i contratti a termine negoziati sul MTGAS, la registrazione viene eseguita a partire dalla negoziazione del MGP-GAS dei relativi contratti a pronti, conseguentemente all'applicazione del meccanismo della cascata di cui al successivo Articolo 60, e comunque entro la sessione di negoziazione del MI-GAS degli stessi contratti a pronti.
- 26.5 La registrazione della posizione netta MGAS dell'operatore è ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) è garantita ai sensi del successivo Articolo 72;

- c) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
 - d) è conforme alle disposizioni di cui alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV.
- 26.6 La posizione MPL, di cui al precedente 26.4, viene registrata secondo le modalità e i termini definiti dal GME e Snam Rete Gas in apposita convenzione.
- 26.7 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità di cui al precedente comma 26.5 e:
- a) in caso di esito negativo: *i.* la registrazione della posizione netta MGAS viene respinta, indicandone i motivi; *ii.* capienza della garanzia può essere ridotta ai sensi del successivo Articolo 72, comma 72.4, lettera e); *iii.* si attiva la procedura di cui al successivo 26.8; *iv.* per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata al PSV si applica una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. In applicazione di quanto disposto dall'Autorità con provvedimento, il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione della penale al fondo di garanzia.
 - b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta MGAS, determinando la registrazione al PSV di corrispondenti transazioni aventi come controparte il GME.
- 26.8 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta MGAS al PSV, il GME procede alla chiusura della posizione netta ai sensi del successivo Articolo 81.
- 26.9 La registrazione delle transazioni al PSV ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori i diritti e gli obblighi di cui alle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV.

Articolo 27 **Market Making**

- 27.1 Al fine di migliorare la liquidità dei prodotti negoziati sul mercato, il GME può prevedere lo svolgimento dell'attività di *Market Making*, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.
- 27.2 Qualora prevista ai sensi del precedente comma 27.1, gli operatori interessati a svolgere l'attività di *Market Making*, presentano al GME una apposita richiesta, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle DTF.

CAPO I
MERCATO A PRONTI DEL GAS (MP-GAS)

Articolo 28
Oggetto del MP-GAS e tipologie di contratti negoziabili

- 28.1 Sul MP-GAS sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al giorno-gas (contratti giornalieri).
- 28.2 La quantità di gas sottostante ciascun contratto è definita nelle DTF.
- 28.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al presente CAPO è definita nelle DTF.

SEZIONE I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL GAS (MGP-GAS)

Articolo 29
Oggetto del MGP-GAS

- 29.1 Sul MGP-GAS gli operatori possono presentare offerte di acquisto e di vendita di gas relative ai contratti giornalieri di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1, il cui periodo di consegna corrisponde al giorno-gas successivo a quello in cui termina l'ultima sessione del MGP-GAS per detti contratti.

Articolo 30
Presentazione delle offerte

- 30.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione del MGP-GAS per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 30.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.
- 30.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 30.4 Gli operatori non possono presentare:

- a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 30.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 31 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 30.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione secondo le modalità di esecuzione indicate nelle DTF.
- 30.7 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta, ai sensi del precedente comma 30.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 30.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 31 **Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte**

- 31.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1;
 - e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
 - g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.
- 31.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 31.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera

uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

- 31.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 31.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 32 **Negoziazione continua del MGP-GAS**

- 32.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 31, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al precedente Articolo 30, comma 30.5.
- 32.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 32.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 32.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.
- 32.5 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente Articolo 30, comma 30.6:
- a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
 - b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 32.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 32.2 e 32.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 32.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.

- 32.8 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare e pubblicare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 33
Comunicazione degli esiti del MGP-GAS

- 33.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione del MGP-GAS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.

SEZIONE II
MERCATO INFRAGIORNALIERO DEL GAS (MI-GAS)

Articolo 34
Oggetto del MI-GAS

- 34.1 Sul MI-GAS gli operatori possono presentare offerte di acquisto e di vendita di gas relative ai contratti giornalieri di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1, il cui periodo di consegna corrisponde al giorno-gas di svolgimento della sessione del MI-GAS.

Articolo 35
Presentazione delle offerte

- 35.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione del MI-GAS per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 35.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 35.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 35.4 Gli operatori non possono presentare:

- a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 35.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 36, sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.
- 35.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione secondo le modalità di esecuzione indicate nelle DTF.
- 35.7 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente comma 35.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 35.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 36 **Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte**

- 36.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1;
 - e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
 - g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.
- 36.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 36.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

36.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 36.1 e:

- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
- b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 37 **Negoziazione continua del MI-GAS**

37.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 36, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al Articolo 35, comma 35.5.

37.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

37.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

37.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.

37.5 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta, ai sensi del precedente Articolo 35, comma 35.6:

- a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
- b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.

37.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 37.2 e 37.3 il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.

37.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.

- 37.8 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare e pubblicare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 38
Comunicazione degli esiti del MI-GAS

- 38.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione del MI-GAS, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione.

SEZIONE III
MERCATO DEI PRODOTTI LOCALI (MPL)

Articolo 39
Oggetto del MPL

- 39.1 Sul MPL, gli operatori, in qualità di utenti abilitati MPL, possono presentare offerte in acquisto o in vendita di gas riferiti ai punti di offerta nella propria disponibilità, così come comunicati da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.3.

Articolo 40
Presentazione delle offerte degli operatori

- 40.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione MPL per cui l'offerta è presentata;
 - c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
 - d) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - e) la quantità offerta;
 - f) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 40.2 Sono ammesse alla negoziazione le sole offerte degli operatori di segno opposto a quella di Snam Rete Gas, di cui al successivo Articolo 41.
- 40.3 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

- 40.4 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.
- 40.5 Il prezzo di cui al precedente comma 40.1, lettera f), può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e comunque non superiore al limite massimo eventualmente definito in DTF.
- 40.6 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito della sessione ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.
- 40.7 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 45, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 40.8 Un'offerta valida, ai sensi del successivo Articolo 42, può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta.
- 40.9 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 42, può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

Articolo 41 **Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas**

- 41.1 Relativamente a ciascuna sessione del MPL di cui Snam Rete Gas abbia richiesto l'attivazione ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.4, Snam Rete Gas presenta la relativa offerta di acquisto ovvero di vendita, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
 - b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - c) la quantità offerta;
 - d) il prezzo unitario, relativo alla quantità offerta;
 - e) la motivazione alla base dell'offerta (operativo/bilanciamento) di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4, lettera e).
- 41.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.
- 41.3 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 45, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 42
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate

- 42.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte sul MPL da parte degli operatori, di cui al precedente Articolo 40, effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
 - b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 40;
 - c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 40 e rispetta i limiti di prezzo ivi previsti.
- 42.2 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte sul MPL da parte di Snam Rete Gas, effettua i controlli di validità, verificando che l'offerta sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 41 e riporti tutte le indicazioni ivi previste.
- 42.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.
- 42.4 Le offerte di vendita, presentate dagli operatori ai sensi del Articolo 40, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente.
- 42.5 Le offerte di acquisto, presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 40, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente.
- 42.6 A parità di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 40, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse.

Articolo 43
Verifica di congruità delle offerte

- 43.1 Il GME, al termine della seduta, procede con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori, diversi da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 40, e verificate valide.
- 43.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore risulta titolare del punto di offerta al quale l'offerta stessa si riferisce, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.3;
 - c) rispetta gli ulteriori requisiti e limiti eventualmente individuati da Snam Rete Gas nel codice di rete e definiti nelle DTF;
 - d) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
 - e) è garantita ai sensi del successivo Articolo 44 e Articolo 72.

Articolo 44 **Verifiche finanziarie**

- 44.1 Il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo quanto indicato al precedente Articolo 25, comma 25.3, e nelle DTF, per ciascun utente abilitato MPL il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa per la verifica delle offerte in vendita di cui al precedente Articolo 43, comma 43.2, lettera e).
- 44.2 Secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di vendita presentata risulta interamente, ovvero parzialmente garantita, ai sensi del precedente Articolo 43, comma 43.2, lettera e), qualora la quantità oggetto di offerta risulti minore o uguale alla quantità determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, di cui al precedente comma 44.1, ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.

Articolo 45 **Esito della sessione**

- 45.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo.
- 45.2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo quanto specificato nell'Allegato E, ed in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di remunerazione delle offerte accettate sia pari a quello dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella del responsabile del bilanciamento, ovvero a quella del responsabile del bilanciamento nel caso in cui essa non risulti interamente soddisfatta.
- 45.3 Ai fini del precedente comma 45.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo associato all'offerta stessa.

- 45.4 Ai fini della determinazione degli esiti della sessione alle offerte che presentano lo stesso prezzo si applica l'ordine di priorità temporale di cui all' Articolo 42, comma 42.6.

Articolo 46 **Comunicazione degli esiti**

- 46.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 45 e definisce:
- a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta.
- 46.2 Al termine di ciascuna sessione, a seguito dell'esito positivo della registrazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.4, il GME, entro il termine definito nelle DTF, pubblica gli esiti riportando almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 46.1, lettera a);
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate di cui al precedente comma 46.1, lettera b);
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 46.1, lettera c);
 - d) i quantitativi di gas complessivamente attribuiti a ciascun punto di offerta di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4, lettera b).
- 46.3 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 46.2, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MPL, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte presentate ed accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
 - b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide o congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 42 e Articolo 43, indicandone la motivazione.
- 46.4 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con Snam Rete Gas, individua le eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

SEZIONE III
MERCATO ORGANIZZATO PER LA NEGOZIAZIONE DI GAS IN STOCCAGGIO
(MGS)

Articolo 47
Oggetto del MGS

- 47.1 Sul MGS, gli operatori, in qualità di utenti abilitati MGS, possono presentare offerte in acquisto e in vendita di risorse di gas in stoccaggio, nel rispetto dei limiti massimi così come comunicati da ciascuna impresa di stoccaggio ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.4.

Articolo 48
Presentazione delle offerte degli operatori

- 48.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione MGS per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
 - f) codice dell'impresa di stoccaggio cui l'offerta è riferita.
- 48.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.
- 48.3 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.
- 48.4 Il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e comunque non superiore al limite massimo eventualmente definito in DTF.
- 48.5 Gli operatori possono presentare offerte semplici o multiple. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito della sessione ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.
- 48.6 Qualora un operatore abbia già presentato:

- a) offerte di acquisto nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale al prezzo delle offerte di acquisto già presentate;
 - b) offerte di vendita nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale al prezzo delle offerte di vendita già presentate.
- 48.7 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 53, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 48.8 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 50 può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta.
- 48.9 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 50 può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.
- 48.10 Le imprese di stoccaggio rispetto alle quali è possibile riferire offerte sul MGS sono indicate nelle DTF.

Articolo 49 **Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas**

- 49.1 Le offerte di negoziazione di Snam Rete Gas formulate sia per le finalità di cui al TIB che per quelle di cui alla Deliberazione 312/2016/R/GAS sono presentate secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
 - b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - c) la quantità offerta;
 - d) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
 - e) il codice dell'impresa di stoccaggio cui l'offerta è riferita.
- 49.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.
- 49.3 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 53, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 49.4 Nel corso della medesima seduta, Snam Rete Gas può presentare offerte di acquisto e di vendita, per le finalità di cui al precedente comma 49.1.

Articolo 50
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate

- 50.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, di cui al precedente Articolo 48, da parte degli operatori, effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
 - b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 48;
 - c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 48 e rispetta i limiti di prezzo ivi previsti.
- 50.2 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte da parte di Snam Rete Gas, effettua i controlli di validità, verificando che le offerte sono state presentate con le modalità di cui al precedente Articolo 49 e riporta tutte le indicazioni ivi previste.
- 50.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.
- 50.4 Le offerte di vendita presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 48, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente.
- 50.5 Le offerte di acquisto presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 48, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente.
- 50.6 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 53, comma 53.5, a parità di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 48, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse.
- 50.7 In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 50.4, 50.5 e 50.6, a parità di prezzo tra le offerte presentate dagli operatori e le offerte presentate da Stogit, le offerte presentate da Stogit hanno massima priorità rispetto alle offerte presentate dagli altri operatori ai sensi del precedente Articolo 48.
- 50.8 In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 50.4, 50.5 e 50.6, a parità di prezzo tra le offerte presentate dagli operatori o da Stogit e le offerte presentate da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 49 per le finalità di cui all'Articolo 2, comma 2.5, del TIB, le offerte presentate da Snam Rete Gas hanno massima priorità rispetto alle offerte presentate dagli operatori o da Stogit ai sensi del precedente Articolo 48.
- 50.9 Qualora Snam Rete Gas abbia presentato offerte per finalità diverse da quelle di cui all'Articolo 2, comma 2.5, del TIB, le stesse vengono ordinate secondo quanto previsto nei precedenti commi 50.4, 50.5 e 50.6.

Articolo 51
Verifica di congruità delle offerte

- 51.1 Il GME, al termine della seduta, procede con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori, diversi da Snam Rete Gas, e verificate valide.
- 51.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore risulta essere un utente abilitato MGS sulla base delle informazioni più recenti acquisite da ciascuna impresa di stoccaggio, ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.4, riferite al periodo rilevante cui l'offerta si riferisce;
 - c) le offerte rispettano i limiti massimi complessivi giornalieri di quantità negoziabili di cui all'articolo 7, comma 7.4, del TIB secondo quanto previsto al successivo Articolo 52;
 - d) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
 - e) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.

Articolo 52 **Limiti massimi di quantità negoziabili**

- 52.1 Il GME, entro il termine di chiusura di ciascuna seduta, riceve da ciascuna impresa di stoccaggio, ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.4, i limiti massimi di acquisto e di vendita complessivi giornalieri relativi alle quantità di gas che ciascun utente abilitato MGS può offrire sul MGS stesso, con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale l'operatore medesimo risulta essere utente.
- 52.2 Qualora il GME non riceva, da un'impresa di stoccaggio, i dati di cui al precedente comma 52.1, entro i termini ivi stabiliti, lo stesso posticipa la chiusura della seduta relativa alla medesima impresa di stoccaggio, dandone comunicazione agli operatori. Qualora il GME, entro il nuovo termine di chiusura della seduta, non riceva i predetti dati, procede secondo quanto definito in DTF.
- 52.3 Per le offerte di acquisto presentate da ciascun operatore con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta essere utente abilitato MGS, il GME, ai sensi del precedente Articolo 51, comma 51.2, lettera c), verifica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati non sia superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas acquistabile con riferimento a detta impresa di stoccaggio.
- 52.4 Per le offerte di vendita presentate da ciascun operatore con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta essere utente abilitato MGS, il GME, ai sensi del precedente Articolo 51, comma 51.2, lettera c), verifica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati non

sia superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas vendibile con riferimento a detta impresa di stoccaggio.

- 52.5 Qualora i limiti di offerta massima giornaliera di cui al precedente comma 52.1, ovvero al precedente comma 52.4, non siano rispettati, il GME considera congrue le sole offerte o quota parte di offerte le cui quantità concorrono, sulla base dell'ordine di priorità, al raggiungimento del limite massimo complessivo giornaliero. Il GME respinge le restanti offerte ovvero quota parte delle restanti offerte presentate.

Articolo 53 **Esito della sessione**

- 53.1 Il GME determina gli esiti della sessione del MGS distintamente per ciascuna impresa di stoccaggio di cui al precedente Articolo 48, comma 48.10.
- 53.2 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione rispetto a ciascuna impresa di stoccaggio, secondo quanto previsto nel presente Articolo.
- 53.3 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione, secondo quanto specificato nell'Allegato E ed in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari al prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per il quale risultino accettate tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore.
- 53.4 Ai fini del precedente comma 53.3, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.
- 53.5 Qualora si debba procedere, ai sensi del presente Articolo, nonché dell'Allegato G, ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno, ai sensi del precedente Articolo 50, commi 50.4 e 50.5, la minore priorità di prezzo tra le offerte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo

il criterio *pro-quota*, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte. Il criterio *pro-quota* non si applica:

- a) all'offerta di Stogit, la quale, a parità di prezzo con le offerte degli altri operatori, ha sempre massima priorità;
- b) all'offerta di Snam Rete Gas, formulata per le finalità di cui all'Articolo 2, comma 2.5, del TIB, la quale, a parità di prezzo con le offerte degli operatori o con l'offerta di Stogit, ha sempre massima priorità.

Articolo 54 **Comunicazione degli esiti**

- 54.1 Entro il termine definito nelle DTF, rispetto a ciascuna impresa di stoccaggio, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 53 e definisce:
- a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta.
- 54.2 Al termine di ciascuna sessione, il GME, preventivamente alla pubblicazione e alla comunicazione degli esiti di cui ai successivi commi 54.3 e 54.4, trasmette a ciascuna impresa di stoccaggio le informazioni che la riguardano di cui al precedente comma 54.1, lettere a) e b), nonché le informazioni relative ai quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate per ciascun operatore, al fine di ricevere conferma sulla corretta gestione dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti Articolo 25 e Articolo 52, considerati per l'esecuzione della medesima sessione.
- 54.3 Ricevuta la conferma di cui al precedente comma 54.2, il GME entro il termine definito nelle DTF, per ciascuna impresa di stoccaggio, pubblica gli esiti, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) il prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 54.1, lettera a);
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate di cui al precedente comma 54.1, lettera b);
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 54.1, lettera c).
- 54.4 Entro il termine di cui al precedente comma 54.3, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGS, limitatamente a tali offerte:

- a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
- b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide e congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 50 e Articolo 51, indicandone la motivazione.

54.5 Qualora il GME e/o l'impresa di stoccaggio, prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa con l'impresa di stoccaggio, individua le eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti di interesse, agli operatori.

54.6 Entro il termine definito nelle DTF, il GME determina e pubblica un prezzo di riferimento del MGS calcolando la media dei prezzi di remunerazione di cui al precedente comma 54.1, lettera a), ponderata per le quantità di cui al precedente comma 54.1, lettera b), accettate rispetto a ciascuna impresa di stoccaggio.

CAPO II MERCATO DEL GAS A TERMINE (MT-GAS)

Articolo 55 Oggetto del MT-GAS

- 55.1 Sul MT-GAS gli operatori concludono contratti a termine relativi al gas con obbligo di consegna.
- 55.2 L'elenco dei contratti a termine e la durata del periodo di negoziazione degli stessi sono definiti nelle DTF.
- 55.3 La quantità di gas sottostante ciascun contratto è definita nelle DTF.

Articolo 56 Presentazione delle offerte

- 56.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
 - a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) la tipologia e il periodo di consegna del contratto;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta;
 - e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 56.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 56.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 56.4 Gli operatori non possono presentare:
 - a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 56.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 58 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

- 56.6 Gli operatori possono presentare le offerte di negoziazione secondo le modalità di esecuzione indicate nelle DTF.
- 56.7 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente comma 56.6, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.
- 56.8 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 57

Book di negoziazione e quantità minima negoziabile

- 57.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.
- 57.2 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 55, comma 55.3.

Articolo 58

Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte

- 58.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) l'operatore è abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1;
 - e) il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - f) l'offerta rispetta gli eventuali limiti imposti dal GME ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.5;
 - g) l'offerta è garantita ai sensi del successivo Articolo 72.
- 58.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 58.1, lettera g), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

- 58.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 58.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 59 **Negoziazione continua**

- 59.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 58, di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui al precedente Articolo 56, comma 56.5.
- 59.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 59.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.
- 59.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book di negoziazione al momento di immissione dell'offerta.
- 59.5 Compatibilmente con la modalità di esecuzione prescelta ai sensi del precedente Articolo 56, comma 56.6:
- a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
 - b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.
- 59.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 59.2 e 59.3, il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 59.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.
- 59.8 Il GME può consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

59.9 Le offerte di cui al precedente comma 59.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 58, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.

59.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 60
Meccanismo della cascata

60.1 I contratti a termine, decorso il relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata, secondo i termini e le modalità indicate nelle DTF. Tale meccanismo prevede che le posizioni contrattuali detenute su ciascun contratto a termine vengano sostituite, al termine del corrispondente periodo di negoziazione, da equivalenti posizioni contrattuali con periodi di consegna inferiori.

Articolo 61
Comunicazione degli esiti del MT-GAS

61.1 Alla chiusura della sessione, il GME pubblica gli esiti della sessione di negoziazione continua, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
- b) volume scambiato nella sessione.

CAPO III
CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DEL MGAS

Articolo 62 **Condizioni di emergenza**

62.1 Si considerano condizioni di emergenza:

- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità previste dalla presente Disciplina,
- b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato;
- c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori e, in riferimento al solo MGS, alle imprese di stoccaggio, gli esiti relativi ad una sessione di mercato;
- d) il caso in cui non sia possibile registrare le posizioni nette presso il PSV, di cui al precedente Articolo 26.

62.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 62.1, lettera a), il GME rende noto agli operatori ed a Snam Rete Gas ovvero a ciascuna impresa di stoccaggio qualora riguardi il MGS, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione MGAS. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul mercato.

62.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 62.1, lettere b) e c) il GME sospende le operazioni sul MGAS e rende noto agli operatori ed a Snam Rete Gas ovvero a ciascuna impresa di stoccaggio qualora riguardi il MGS, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

62.4 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 62.1, lettera d), il GME rende noto agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF l'insorgere di tale circostanza, nonché, se possibile, la durata della condizione di emergenza. Nel caso in cui la condizione di emergenza insorga a causa di:

- a) una impossibilità programmata a registrare al PSV, il GME procede, qualora possibile, ad effettuare la registrazione della posizione netta degli operatori in anticipo rispetto ai termini definiti nel precedente Articolo 26;
- b) una impossibilità non programmata a registrare al PSV, ovvero di ogni altro mancato funzionamento dei sistemi di scambio dei flussi informativi funzionali alle registrazioni al PSV, il GME, d'intesa con SRG, individua, ove possibile, le nuove tempistiche di registrazione. Qualora, anche a seguito delle nuove tempistiche eventualmente individuate, non sia possibile procedere alla registrazione sul PSV, il GME procede a chiudere le posizioni nette degli operatori.

Resta inteso che gli operatori non potranno avanzare alcuna pretesa, a qualunque titolo, anche risarcitorio, nei confronti del GME per la mancata registrazione al PSV della posizione netta conseguente a tali casi di indisponibilità.

- 62.5 Il GME effettua la chiusura delle posizioni nette ai sensi del precedente comma 62.4, lettera b) attribuendo agli operatori una transazione di segno opposto avente un prezzo pari al prezzo medio ponderato delle transazioni che hanno contribuito alla determinazione di detta posizione netta. Su tali transazioni non si applica il corrispettivo di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).
- 62.6 Il GME rende noto agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF le azioni intraprese ai sensi del precedente comma 62.4, lettere a) e b).

Articolo 63 **Sospensione del MGAS**

- 63.1 Su disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, ricorrendo situazioni di emergenza, anche in esito alle valutazioni del Comitato per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema nazionale del gas, il GME sospende il MGAS.
- 63.2 Su richiesta di Snam Rete Gas, ricorrendo situazioni di emergenza dei propri sistemi, il GME sospende il MGAS.
- 63.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera d), il GME può sospendere le sessioni del MGAS.
- 63.4 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 63.1, 63.2 e 63.3, qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul MGAS, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, comunica al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità tali circostanze e su disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico sentita l'Autorità sospende, anche con efficacia immediata, l'operatività del MGAS ovvero una o più sessioni dello stesso.
- 63.5 Il GME rende nota la decisione della sospensione di cui ai precedenti commi 63.1, 63.2, 63.3 e 63.4, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.
- 63.6 Il ripristino dell'operatività del MGAS, sospesa ai sensi dei precedenti commi 63.1, 63.2, 63.3 e 63.4, è reso noto dal GME mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito internet.
- 63.7 In tutti i casi di sospensione del MGAS, il GME trasmette apposita informativa al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità sulle ricadute determinatesi.

TITOLO IV
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 64
Liquidazione delle offerte accettate

- 64.1 Al termine di ciascuna sessione del MGAS, ovvero non appena siano disponibili tutte i dati e le informazioni necessarie, il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile:
- a) le transazioni di acquisto;
 - b) le transazioni di vendita.
- 64.2 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente comma 64.1 lettera a);
 - b) le vendite concluse ai sensi del precedente comma 64.1 lettera b).

CAPO II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 65
Periodo di fatturazione

- 65.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS è definito nelle DTF.

Articolo 66
Fatturazione

- 66.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 64, comma 64.2, lettera a);
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i giorni-gas compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 64, comma 64.2, lettera b);
 - c) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).

- 66.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 66.1, lettera b), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.
- 66.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 66.2, ai fini di quanto previsto al successivo Articolo 73, sono definiti nelle DTF.
- 66.4 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 66.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 66.5 I termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 77, comma 77.1, lettera b), sono definiti nelle DTF.

Articolo 67 **Contenuto delle fatture**

- 67.1 Per ciascun giorno-gas compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuno dei mercati di cui si compone il MPGAS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) le partite fiscali;
 - d) l'importo totale.
- 67.2 Per ciascun periodo rilevante in consegna compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTGAS, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, evidenziano, per i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) tipologia dei contratti negoziati;
 - b) la quantità di gas relativa alle transazioni concluse;
 - c) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;
 - d) le partite fiscali;
 - e) l'importo totale.
- 67.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 67.1 e 67.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, lettera c).
- 67.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, lettera c) e, evidenziano almeno:
- a) le quantità di gas relative alle offerte accettate;
 - b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
 - c) le partite fiscali ove applicabili;
 - d) l'importo totale.

Articolo 68

Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 68.1 Il corrispettivo d'accesso e il corrispettivo fisso annuo, di cui rispettivamente al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), maggiorati dell'IVA ove applicabile, sono fatturati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V
SISTEMA DI GARANZIA, REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E INADEMPIMENTO

CAPO I
SISTEMA DI GARANZIA

Articolo 69
Servizio di tesoreria

69.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 70
Garanzie finanziarie degli operatori

- 70.1 Per la copertura delle obbligazioni, che intendono assumere sul mercato, gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro nella forma di fideiussioni a prima richiesta di cui al successivo comma 70.2, secondo:
- a) l'Allegato C della Disciplina, qualora intendano operare sui mercati in *netting* del MGAS e sul MTGAS;
 - b) l'Allegato E o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato C, della Disciplina, qualora intendano operare sui mercati in *netting* del MGAS.
- 70.2 Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una tra le seguenti società di *rating*: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service, e Fitch e DBRS, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service ovvero a BBB low della scala DBRS.
- 70.3 In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, di cui al precedente comma 70.1, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità previste in DTF. Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 69 secondo le modalità previste in DTF.
- 70.4 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni, ovvero nella forma di deposito, procedono alla ripartizione dell'importo delle stesse, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 70.5 Qualora l'operatore sia anche operatore della PCE, ai fini della copertura delle obbligazioni conseguenti alla presentazione delle richieste di registrazione sulla

PCE, può utilizzare quota parte delle garanzie di cui ai precedenti commi 70.1 e 70.3, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del precedente comma 70.4.

70.6 Qualora l'operatore sia anche operatore del ME:

- a) la quota parte delle garanzie presentate ai sensi dei precedenti commi 70.1 e 70.3, destinata alla copertura delle obbligazioni assunte sui mercati in *netting* del MGAS, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del precedente comma 70.4, è considerata automaticamente destinata anche alla copertura delle obbligazioni sui mercati in *netting* del ME;
- b) la quota parte delle garanzie presentate secondo l'Allegato 3 e/o l'Allegato 5, nonché nella forma di deposito infruttifero in contante, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, destinata alla copertura delle obbligazioni assunte sui mercati in *netting* del ME, secondo le ripartizioni comunicate ai sensi del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, è considerata automaticamente destinata anche alla copertura delle obbligazioni sui mercati in *netting* del MGAS;
- c) può destinare quota parte delle garanzie di cui al precedente comma 70.1, lettera a) (Allegato C della Disciplina) e al precedente comma 70.3, secondo le ripartizioni di cui al precedente comma 70.4, a copertura delle obbligazioni nascenti sul MPEG e sul MTE/CDE;
- d) può destinare quota parte delle garanzie presentate secondo l'Allegato 3, nonché nella forma di deposito infruttifero in contante, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico a copertura delle obbligazioni nascenti sul MTGAS, secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico relative alla ripartizione delle garanzie;
- e) può destinare quota parte delle garanzie di cui al precedente comma 70.1, lettera b) (Allegato E della Disciplina) e al precedente comma 70.3, secondo la ripartizione di cui al precedente comma 70.4, a copertura delle obbligazioni nascenti sul MPEG.

70.7 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 70.1, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 70.1, si impegna:

- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
- b) qualora l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.

70.8 Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 perda uno o entrambi

i requisiti di cui al precedente comma 70.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto bancario fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.

- 70.9 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 devono essere presentate all'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 69.
- 70.10 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 vengono presentate, l'istituto tesoriere verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario fideiubente in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 70.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 70.7, lettere a) e b).
- 70.11 Entro il termine di cui al precedente comma 70.10, l'istituto tesoriere comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 70.7.
- 70.12 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 70.10, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di validità della stessa, nonché quello della dichiarazione di cui al precedente comma 70.7.
- 70.13 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto tesoriere, proponendo ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 95.
- 70.14 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 70.7 ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 70.12.
- 70.15 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 71 **Ammontare della garanzia**

- 71.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito infruttifero in contante considerato ai fini della verifica di congruità è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare.

- 71.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato C può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto tesoriere una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato D), o presentando una nuova fideiussione. L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato E può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, ovvero del termine di validità ed efficacia, presentando all'istituto tesoriere una lettera di aggiornamento, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato F), ovvero presentando una nuova fideiussione.
- 71.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto tesoriere verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
- 71.4 Entro il termine di cui al precedente comma 71.3, l'istituto tesoriere comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 71.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 71.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
- 71.6 Per la verifica della nuova fideiussione nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 70.
- 71.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 71.8 e 71.9, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 71.5; oppure dalla data specificata dall'operatore nella comunicazione di cui al precedente comma 71.5 sempre che tale data sia successiva, al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve tale comunicazione.
- 71.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 71.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.
- 71.9 L'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi della Disciplina. L'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GME comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione della fideiussione secondo le modalità previste in DTF.

71.10 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale modifica determini una posizione interamente coperta da garanzia. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini della verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione del deposito secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 72

Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruità

- 72.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia tenendo conto della ripartizione effettuata dall'operatore ai sensi del precedente Articolo 70, commi 70.4 e 70.6, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 72.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore non può concludere negoziazioni che determinino l'incremento dell'esposizione dell'operatore stesso nei confronti del GME, secondo quanto indicato nelle DTF.
- 72.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 72.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.
- 72.4 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruità sono effettuati secondo le modalità indicate nelle DTF ed adottando i seguenti principi:
- a) ai fini della costituzione di un adeguato margine di mantenimento l'ammontare delle garanzie presentate dall'operatore viene ridotto di un importo determinato secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;
 - b) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS sono verificate congrue prevedendo la copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte nella misura indicata nelle DTF;

- c) le offerte di acquisto presentate sul MPL e MGS sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte;
- d) la registrazione della posizione netta MGAS in consegna al PSV, qualora in acquisto, è verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;
- e) qualora la posizione netta MGAS in consegna non possa essere registrata al PSV, ai sensi del precedente Articolo 26, il GME può ridurre la capienza della garanzia;
- f) in caso di operatività sui mercati in *netting*, la capienza della garanzia considerata per le verifiche di congruità delle offerte presentate dall'operatore sul MPGAS è determinata tenendo conto in maniera unitaria anche dell'operatività sul MGP e sul MI, ai sensi del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

72.5 Ai fini delle verifiche di congruità sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, il GME può definire:

- a) un prezzo di controllo per ciascun contratto negoziato sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS che viene determinato, giornalmente, anche sulla base delle offerte presentate e/o concluse su MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS in un determinato arco temporale di riferimento. Il GME può determinare il prezzo di controllo anche sulla base di altri indicatori ovvero di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori;
- b) un parametro α che viene determinato sulla base della volatilità dei prezzi dei contratti quotati;
- c) un parametro β che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna.

72.6 I valori dei parametri α e β sono definiti nelle DTF.

72.7 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 73 Compensazione dei pagamenti

73.1 Il periodo di *settlement* è definito dal GME nelle DTF.

73.2 Per ogni periodo di *settlement*, il GME determina, per ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, distinte posizioni nette, debitorie e/o creditrici, nei confronti del GME stesso, relative rispettivamente a:

- a) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sui mercati MPGAS;
 - b) il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sul MT-GAS;
 - c) il saldo delle partite economiche derivanti dalle transazioni di cui al successivo Articolo 81, comma 81.1, lettera b).
- 73.3 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 73.2, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 74 e Articolo 76.
- 73.4 In caso di operatività su mercati in *netting* il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sui mercati MPGAS è determinato ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo II, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Articolo 74 **Pagamenti degli operatori a favore del GME**

- 74.1 In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73:
- a) gli operatori debitori del GME, non PA, regolano con l'istituto tesoriere il pagamento degli importi dovuti, per ciascuna posizione netta, determinati e comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 73, comma 73.3, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF;
 - b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori PA secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato.
- 74.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 74.1 lettera a), gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora nonché di una penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 82, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF. In applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità con provvedimento, il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione degli interessi di mora e della penale di cui sopra al fondo di garanzia.
- 74.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato in tutto o in parte con l'istituto tesoriere secondo quanto previsto al precedente comma 74.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III.

Articolo 75 **Pagamento dei corrispettivi**

- 75.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 66, comma 66.1, lettera c) ed Articolo 68 devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 76
Pagamenti del GME a favore degli operatori

- 76.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati, secondo le modalità indicate al presente articolo.
- 76.2 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 76.3 Ricevuti i pagamenti di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 76.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 74, comma 74.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati pro quota secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 76.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

CAPO III
INADEMPIMENTO

Articolo 77
Presupposti dell'inadempimento dell'operatore

- 77.1 È inadempiente l'operatore del MGAS che:
- a) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 74, comma 74.2.
 - b) non adegui la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 72.
- 77.2 L'inadempimento dell'operatore sui mercati in *netting* è determinato e disciplinato ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo III, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Articolo 78

Gestione dell'inadempimento

- 78.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 77:
- a) sospende l'operatore dal MGAS e dal ME, qualora sia anche operatore del ME;
 - b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo;
 - c) chiude le posizioni nette MGAS ai sensi del successivo Articolo 81, nonché tutte le posizioni contrattuali del MTE ai sensi del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, qualora sia anche operatore del ME.
- 78.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 78.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente ai sensi del successivo Articolo 80, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente utilizzando nell'ordine:
- a) il Fondo di garanzia secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;
 - b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito su base annua e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta del GME.
- 78.3 Qualora le risorse utilizzate dal GME ai sensi del precedente comma b) non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'Autorità. Resta inteso che, in tal caso, il GME effettua i pagamenti a favore degli operatori per la parte di credito non soddisfatta ai sensi del precedente Articolo 76, comma 76.4, solo una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo di mutualizzazione. Per gli effetti gli operatori creditori non potranno vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito ancora non soddisfatta.
- 78.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto bancario fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate a ripristinare l'ammontare degli importi utilizzati dal GME per la copertura dei debiti secondo il seguente ordine:
- a) gli importi utilizzati attraverso il meccanismo della mutualizzazione di cui al precedente comma 78.3;
 - b) i mezzi propri di cui al precedente comma 78.2, lettera b);
 - c) gli importi prelevati dal Fondo di garanzia di cui al precedente comma 78.2, lettera a).
- 78.5 Il GME, nelle ipotesi di inadempimento degli operatori di diritto di cui al precedente Articolo 16, fermo restando quanto previsto nelle apposite convenzioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, ricorre, secondo le modalità e i termini

disciplinati dall'ARERA in apposito provvedimento, al Fondo di garanzia ovvero, in caso di incapienza di quest'ultimo, al meccanismo di mutualizzazione definito dalla medesima Autorità.

Articolo 79 **Sospensione dell'operatore**

- 79.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 79.2, il GME revoca la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 78, comma 78.1, lettera a), qualora venga meno la causa che ha determinato la relativa sospensione.
- 79.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal MGAS e dal ME, qualora sia anche operatore del ME.

Articolo 80 **Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente**

- 80.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, tale fideiussione nonché le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.
- 80.2 Qualora un istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 70 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto bancario fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 70 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

Articolo 81 **Chiusura delle posizioni dell'operatore**

- 81.1 Nei casi di inadempimento di cui al precedente Articolo 77, nonché nei casi di cui al precedente Articolo 26, comma 26.8, il GME procede, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, a determinare le posizioni nette MGAS dell'operatore e procede a:
- a) per le posizioni nette in consegna per le quali ci sono corrispondenti contratti in negoziazione sul MT-GAS, a chiudere dette posizioni nette in consegna, mediante la chiusura delle posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente,

attraverso la conclusione di transazioni di segno opposto sul MT-GAS che vengono attribuite all'operatore stesso;

- b) per le posizioni nette in consegna cui corrispondono solo contratti negoziabili sul MGP-GAS e MI-GAS, nonché per le posizioni per le quali la procedura di cui alla precedente lettera a) non abbia consentito la chiusura, a regolare presso il sistema di bilanciamento la posizione netta non consegnata dall'operatore. In questo caso, al termine della sessione di MI-GAS relativa al periodo rilevante cui la posizione netta non consegnata si riferisce, il GME attribuisce all'operatore una transazione sul MGAS di segno opposto, per una quantità pari a quella della posizione netta in consegna non registrata al PSV e un prezzo pari al prezzo applicato nel sistema di bilanciamento, nel medesimo giorno-gas, agli sbilanciamenti aventi lo stesso segno della posizione non registrata.

- 81.2 In applicazione di quanto disciplinato dall'Autorità, il GME versa al fondo di garanzia eventuali eccedenze finanziarie, derivanti dalla liquidazione della chiusura delle posizioni nette in consegna degli operatori inadempienti effettuata ai sensi del precedente comma 81.1, lettera b).

Articolo 82 **Interessi di mora e penali**

- 82.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale, degli interessi di mora di cui al successivo comma 82.2, nonché delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione.
- 82.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando per i ritardati pagamenti relativi:
 - a) alla posizione netta di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, lettere a) e b), il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
 - b) alla quota parte della posizione netta di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, lettera a), riferita alle transazioni in acquisto attribuite ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1, lettera b), il tasso di interesse legale ovvero il tasso di interesse di mora in conformità alle previsioni contenute nel codice di rete, secondo quanto definito nelle DTF.
- 82.3 Gli interessi di mora di cui al precedente comma 82.2, lettera a), sono applicati per un numero di giorni pari ai giorni:
 - a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2;
 - b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 74, comma 74.1 e il giorno in cui l'istituto bancario fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.

82.4 La penale di cui al precedente comma 82.1 è pari all'uno per cento e si applica ai casi di ritardato pagamento individuati nelle DTF.

TITOLO VI
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 83
Violazioni della Disciplina e delle DTF

- 83.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 84
Misure Disciplinari

- 84.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 83, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 85, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) pena pecuniaria;
 - c) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - d) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 84.2 Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere

l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

- 84.3 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché le eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 84.4 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 84.5 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 84.6 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 84.4.
- 84.7 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 84.8 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 85

Gradualità delle misure disciplinari

- 85.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.
- 85.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 85.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può sospendere l'operatore dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.
- 85.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dal mercato.
- 85.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 85.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dal mercato.
- 85.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 85.1, lettera b), 85.2., 85.3, lettera a) e 85.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 86

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 86.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 78 e Articolo 85, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 85, comma 85.5, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 75. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tali obblighi da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 87

Publicità delle misure disciplinari

- 87.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 84, comma 84.1, lettere, b), c) e d), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 88

Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle misure disciplinari

- 88.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 96, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 84, comma 84.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II CONTESTAZIONI

Articolo 89

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte, dell'esito dei mercati e delle operazioni di liquidazione

- 89.1 Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 31, Articolo 36, Articolo 43, Articolo 51 e Articolo 58, all'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MGAS, nonché alle operazioni di liquidazione di cui al precedente Articolo 64, sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 89.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 90

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte

- 90.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 31, Articolo 36, Articolo 43, Articolo 51 e Articolo 58, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 91

Contestazione dell'esito dei mercati

- 91.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MGAS, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 92

Contestazione delle operazioni di liquidazione

- 92.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 93
Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

- 93.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 93.2 Nel caso di cui al precedente comma 93.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme eventualmente dovute all'operatore in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 82.

Articolo 94
Verifica delle contestazioni

- 94.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 90, Articolo 91, Articolo 92 e Articolo 93 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
- 94.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 90 e Articolo 91, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di euro diecimila/00.
- 94.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 94.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 94.4 Il limite di indennizzo previsto al precedente comma 94.2 si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 95 e Articolo 96, comma 96.2.
- 94.5 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 92 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 94.6 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 93 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.
- 94.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III CONTROVERSIE

Articolo 95 Collegio arbitrale

- 95.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 96, comma 96.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 95.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 95.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 95.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 95.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 94, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 70, comma 70.13, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 71, comma 71.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.

Articolo 96 Risoluzione delle controversie

- 96.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 78, comma 78.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 84, comma 84.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 85, comma 85.5.
- 96.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 96.1, alternativamente a quanto disposto al precedente Articolo 95, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il

ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 97
Disposizioni in materia di garanzie

97.1 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso solo al MGAS e che abbia presentato garanzie fideiussorie secondo il previgente Allegato C della Disciplina può continuare ad utilizzare tale garanzia sul MGAS, purché proceda ai sensi del precedente Articolo 70, comma 70.4, secondo le modalità indicate nelle DTF, alla ripartizione dell'importo delle garanzie finanziarie e, comunque, finché non sia ammesso al ME. Al ricorrere di tale ultima circostanza, secondo quanto previsto in DTF qualora l'operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia (ovvero non renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente) ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 70, comma 70.1, lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MGAS, secondo la ripartizione dell'importo della garanzia;
- b) presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 71, comma 71.9, unitamente alla nuova garanzia di cui al precedente Articolo 70, comma 70.1 ovvero renda la garanzia originariamente presentata conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF, lo stesso potrà operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE/CDE, sul MTGAS e su PCE qualora la nuova garanzia sia presentata o resa conforme al modello di cui all'Allegato C della presente Disciplina, oppure sui mercati in *netting*, sul MPEG e su PCE qualora la nuova garanzia sia presentata secondo il modello di cui all'Allegato E della presente Disciplina;
- c) presenti una nuova garanzia di cui al precedente Articolo 70, comma 70.1, senza presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente presentata ovvero presenti la richiesta di restituzione ma non venga positivamente verificata dal GME ai sensi del precedente Articolo 71, comma 71.9, l'importo di tale nuova garanzia si andrà a cumulare nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF all'importo disponibile della garanzia originariamente presentata e potrà essere utilizzata unicamente per operare sul MGAS secondo la ripartizione dell'importo della garanzia.

97.2 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso al ME e MGAS e che abbia presentato garanzie fideiussorie secondo, rispettivamente, i previgenti Allegati 3, 5 e 7 della Disciplina, e l'Allegato C della Disciplina MGAS, deve renderle conformi alla Disciplina vigente, ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 70,

secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF. In mancanza, l'operatore potrà continuare ad utilizzare le precedenti garanzie, secondo le seguenti modalità:

- a) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato 3 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTE/CDE, sul MPEG e sulla PCE, secondo le modalità indicate nelle DTF del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico;
- b) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato 5 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MPEG, secondo le modalità indicate nelle DTF del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico;
- c) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato 7 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MPEG e sulla PCE, secondo le modalità indicate nelle DTF del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico;
- d) con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate secondo il precedente Allegato C della Disciplina l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTGAS, secondo le modalità indicate nelle DTF.

97.3 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso al MGAS e al ME e che abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero in contante deve renderlo conforme alla Disciplina vigente, secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF. In mancanza, l'operatore potrà continuare ad utilizzare detto deposito, secondo le seguenti modalità:

- a) con riferimento al deposito infruttifero in contante presentato sul ME l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTE/CDE, sul MPEG e su PCE, secondo le modalità indicate nelle DTF;
- b) con riferimento al deposito infruttifero in contante presentato sul MGAS l'operatore può continuare ad utilizzare tale garanzia unicamente sul MTGAS, secondo le modalità indicate nelle DTF.

97.4 L'operatore che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* di cui alla presente versione della Disciplina risulti ammesso al solo MGAS e che abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero in contante può continuare ad utilizzare tale garanzia nei termini e secondo le ripartizioni previste, finché non sia ammesso al ME. Al ricorrere di tale ultima circostanza, qualora l'operatore:

- i. non renda il deposito a garanzia originariamente presentato conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità stabilite nelle DTF, anche nel caso in cui presenti un nuovo deposito a garanzia, ai sensi del precedente Articolo 70, il quale si andrà a cumulare nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF all'importo disponibile del deposito a garanzia originariamente

presentato, lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MGAS;

- ii. renda il deposito a garanzia originariamente presentato conforme alla Disciplina vigente, nei termini e secondo le modalità previste nelle DTF, lo stesso potrà operare sul MGAS, sul ME e su PCE.

97.5 L'operatore che ai sensi dei precedenti commi 97.1 e 97.2 continui ad utilizzare la garanzia fideiussoria presentata secondo l'Allegato C della Disciplina in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, qualora intenda successivamente modificare l'ammontare garantito, ai sensi del precedente Articolo 71, comma 71.2, lo stesso dovrà preventivamente rendere conforme il predetto allegato all'Allegato C della presente Disciplina, secondo quanto definito nelle DTF.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98 Funzionamento del sistema informatico

- 98.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.
- 98.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.